

Région Autonome  
**Vallée d'Aoste**



Regione Autonoma  
**Valle d'Aosta**

Assessorat du Territoire  
et de l'Environnement  
Assessorato Territorio  
e Ambiente

# GREEN PUBLIC PROCUREMENT

## ACQUISTI PUBBLICI VERDI

Programma triennale per la riduzione e prevenzione dei rifiuti  
STRUMENTI DI SUPPORTO – BOÎTE À OUTILS

# ALLEGATO 2

---

## ARREDI PER INTERNI

---



## Sommario

Arredi per interni .....	2
--------------------------	---

### *Arredi per interni*

La migliore offerta può essere selezionata (come previsto dall'art. 81 "Criteri per la scelta dell'offerta migliore", comma 1 del Codice degli Appalti Pubblici) con:

- il criterio del prezzo più basso  
o, in alternativa
- con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La stazione appaltante sceglie, tra i criteri di cui al comma 1, quello più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta".

Tale scelta è funzionale anche all'utilizzo che si intende fare dei criteri ambientali.

I criteri ambientali sono infatti di due tipi: **di base** e **premianti**. Il rispetto dei primi consente l'accesso alla gara d'appalto, il rispetto dei secondi dà diritto a un punteggio premio, definito nel bando di gara.

I criteri **premianti** sono particolarmente adatti all'utilizzo in procedure di acquisto secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

In ogni caso l'utilizzo dei criteri ambientali, sia di base, ovvero minimi, che premianti non è rigido e non è quindi nemmeno preclusa la facoltà per la stazioni appaltante di inserire nelle proprie procedure d'acquisto criteri più restrittivi, stabilite in base al proprio mercato di riferimento e alla propria esperienza.

## CONSIGLI PER LA SCRITTURA DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

<b>Oggetto dell'appalto</b>	<p>Acquisto di arredi per interni (diverse opzioni utilizzabili) per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• uso scolastico,</li> <li>• uso ufficio,</li> <li>• sale lettura,</li> <li>• sale archiviazione</li> </ul>
<b>Titolo dell'appalto</b>	<p>Acquisto di arredi per interni prodotti con materiali e processi produttivi a ridotto impatto ambientale (<i>è opportuno, fina dal titolo, inserire un rimando esplicito al carattere "verde" della procedura di selezione</i>)</p>
<b>Selezione dei candidati</b>	<p>Non è applicabile alcun tipo di criterio ambientale, poiché non si tratta di una prestazione di servizi ma di una fornitura di beni</p>
<b>Le specifiche tecniche ambientali minime da inserire</b>	<p><b>a. LEGNO E MATERIALI DI LEGNO</b></p> <p><u>Il legno e i materiali a base di legno devono essere ottenuti da legname proveniente da fonti legali.</u></p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: Gli offerenti devono presentare adeguati attestati di conformità al requisito. Tali attestati devono essere riferiti alle parti in legno significative del prodotto finito. Ai fine di dimostrare il soddisfacimento di questo requisito, valgono come attestati di conformità:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• i certificati di catena di custodia rilasciati seguendo schemi riconosciuti a livello internazionale (per es.: FSC, PEFC o equivalente).</li> <li>• Le certificazioni di legalità, riconosciute a livello internazionale rilasciate da organismi di certificazione o da competenti autorità governative( A solo titolo di esempio, si citano tra le certificazioni di legalità rilasciate da enti di certificazione indipendenti, le seguenti: OLB – Origine et Legalité des Bois (Bureau Veritas); Smartwood (Rainforest Alliance); TLTV/CoC –Timber Legality and Traceability Verification (SGS))</li> <li>• le attestazioni governative, quali: licenze di gestione o piani di gestione approvati e documentazione che dimostri la tracciabilità della filiera;</li> </ul>

- La certificazione di legalità rilasciata ai sensi del “Regolamento (CE) N. 2173/2005 del Consiglio relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea” e del successivo “Regolamento (CE) N. 1024/2008 della Commissione, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, in caso di legname proveniente da un paese sottoscrittore di un accordo di partenariato con l’Unione Europea.

In alternativa, gli offerenti devono indicare i tipi (specie), le quantità e le origini (provenienza) del legno utilizzato nella produzione, allegando una dichiarazione di legalità, che garantisca la tracciabilità del legno lungo l’intera catena produttiva, dalla foresta al prodotto finale. In questo caso, se le prove fornite non sono ritenute sufficienti a dimostrare la conformità al requisito di legalità, l’ amministrazione contraente può chiedere ai fornitori ulteriori chiarimenti o elementi di prova.

#### **b. LEGNO RICICLATO**

Il legno riciclato, quando utilizzato per la produzione dei pannelli a base di legno costituenti il prodotto finito, non deve contenere le sostanze di seguito elencate in quantità maggiore a quella specificata:

Elemento/composto	mg/kg di legno riciclato
Arsenico	25
Cadmio	50
Cromo	25
Rame	40
Piombo	90
Mercurio	25
Cloro	1000
Finoro	100
Pentaclorofenolo	5
Creosoto	0,5

MODALITA’ DI VERIFICA: Documentazione tecnica del produttore di pannelli a base di legno, basata su rapporti di prova eseguiti da un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma UNI EN ISO 17025, secondo i metodi raccomandati nell’appendice A del Documento “Criteri Ambientali Minimi per l’acquisto di arredi”. Sono ammesse come strumenti di verifica le Dichiarazioni ambientali di prodotto redatte secondo le norme ISO 14025:2006. Si presume conforme al requisito il prodotto in possesso dell’etichetta EU Eco-label 2009/894.

**c. PLASTICA**

Tutte le parti di plastica di peso  $\geq 50$  gr, ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati di materiale sintetico, devono essere contrassegnate con un marchio di identificazione che consenta il riciclaggio in conformità della norma UNI EN ISO 11469 "Materie plastiche - Identificazione generica e marcatura di prodotti di materie plastiche".

MODALITA' DI VERIFICA: I prodotti devono rispondere al requisito con la presenza del marchio di identificazione.

**d. RIVESTIMENTI SUPERFICIALI CON PRODOTTI VERNICIANTI**

I prodotti vernicianti usati per il rivestimento delle superfici non devono essere etichettati con le seguenti frasi: R45, R49, R60, R61, R61, R62, R46, R68, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R46, R48, R50, R50/53, R51, R51/53, e R68, sulla base dei criteri di classificazione riportati nelle Direttive 67/548/CE e 99/45/CE, sostituite dal Regolamento CLP n. 1272/2008.

Il contenuto di composti organici volatili (COV) nelle vernici utilizzate nel prodotto (esclusi tinte, isolanti, induritori) fornito dal fabbricante non deve superare il limite del 60% in peso.

MODALITA' DI VERIFICA: Gli offerenti devono presentare l'elenco dei prodotti usati per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di vernici) attestante la conformità ai suddetti criteri. Il contenuto di COV nelle vernici deve essere determinato con i metodi descritti nella UNI EN ISO 11890-1 per i prodotti bicomponenti o UNI EN ISO 11890-2 per i prodotti monocomponente.

Il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE , o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.

**e. ADESIVI E COLLE**

Il contenuto di COV (omposti organici volatili) negli adesivi pronti all'uso utilizzati per assemblare il mobile non deve superare il 10% in peso nei prodotti a base acqua e il 30% nei prodotti a base solvente.

MODALITA' DI VERIFICA: L'offerente deve presentare un elenco di tutti gli adesivi utilizzati per assemblare il mobile allegando le relative schede di sicurezza o documentazione equivalente (ad esempio: rapporti di prova del produttore di adesivi e colle) che indichi il contenuto di COV e dimostri il soddisfacimento del requisito. La percentuale di COV negli adesivi deve essere determinata con i metodi descritti nelle parti appropriate della norma UNI EN ISO 11890.

Il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE , o qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto al criterio, vale come mezzo di presunzione di conformità.

#### f. REQUISITI DELL'IMBALLAGGIO

L'imballaggio (primario, secondario e terziario) deve:

- ✓ a) rispondere ai requisiti di cui all'All. F, della parte IV "Rifiuti" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., così come più specificatamente descritto nelle pertinenti norme tecniche, in particolare:
  - UNI EN 13427:2005 Imballaggi - Requisiti per l'utilizzo di norme europee nel campo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
  - UNI EN 13428:2005 Imballaggi - Requisiti specifici per la fabbricazione e la composizione-Prevenzione per riduzione alla fonte
  - UNI EN 13429:2005 Imballaggi – Riutilizzo
  - UNI EN 13430:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili per riciclo di materiali
  - UNI EN 13431:2005 Imballaggi - Requisiti per imballaggi recuperabili sotto forma di recupero energetico compresa la specifica del potere calorico inferiore minimo
  - UNI EN 13432:2002 Requisiti per imballaggi recuperabili attraverso compostaggio e biodegradazione -Schema di prova e criteri di valutazione per l'accettazione finale degli imballaggi.
- ✓ b) essere costituito, se in carta o cartone per almeno il 90% in peso da materiale riciclato, se in plastica, per almeno il 60%.

MODALITA' DI VERIFICA: l'offerente deve descrivere l'imballaggio che utilizzerà, indicando a quale delle norme tecniche sopra richiamate è conforme (riportare il tipo di materiale o di materiali con cui è costituito, le quantità utilizzate, le misure intraprese per ridurre al minimo il volume

	<p>dell’imballaggio, come è realizzato l’assemblaggio fra materiali diversi e come si possono separare) e dichiarare il contenuto di riciclato.</p> <p>Per quanto riguarda il requisito di cui alla lett. b), si presume conforme l’imballaggio che riporta tale indicazione minima di contenuto di riciclato, fornita in conformità alla norma UNI EN ISO 14021 "Asserzioni Ambientali Autodichiarate" (ad esempio il simbolo del ciclo di Mobius) o alla norma UNI EN ISO 14024 "Etichettatura ambientale di tipo I" (ad esempio "Plastica Seconda Vita" ed equivalenti).</p> <p><b>g. DISASSEMBLABILITÀ</b></p> <p><u>Il mobile deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere riutilizzati, riciclati o recuperati a fini energetici.</u></p> <p>In particolare, materiali come alluminio, acciaio e vetro, legno e plastica (ad esclusione dei rivestimenti in film o laminati), devono essere separabili.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: L’offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi.</p>
<p><i>Le specifiche tecniche ambientali premianti inseribili</i></p> <p><i>N.B.: secondo le indicazioni della Commissione Europea è opportuno che le stazioni appaltanti assegnino ai criteri premianti punti in misura non inferiore al 15% del punteggio totale.</i></p>	<p><b>a. LEGNO E MATERIALI A BASE DI LEGNO - GESTIONE SOSTENIBILE DELLE FORESTE</b></p> <p>I prodotti sono costituiti da parti in legno o materiali a base di legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile per almeno il 70%.</p> <p>Verifica: Presentazione della documentazione utile a tracciare l’intera filiera produttiva (dalla foresta al prodotto) dei “passaggi di custodia” e delle quantità utilizzate nel prodotto finito. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indicazione del tipo di legname utilizzato, dell’origine del legname, dell’annessa documentazione che attesti la gestione sostenibile della foresta di cui è origine, della quantità media utilizzata sul prodotto finito espressa in percentuale in peso sul totale.</li> <li>• Documentazione fiscale utile alla tracciabilità sopra riferita</li> </ul> <p>MODALITA' DI VERIFICA: il prodotto è ritenuto conforme se in possesso del certificato di catena di custodia riconosciuto a livello internazionale (per esempio <i>Forest Stewardship Council (FSC) puro o Programme for</i></p>

*Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC)*), con attestazione del rispetto della percentuale minima del 70% di presenza effettiva di materia prima proveniente da foreste gestite in maniera sostenibile nel prodotto certificato, o equivalenti.

**b. CONTENUTO DI MATERIALE RICICLATO**

I prodotti devono essere costituiti prevalentemente da materiale riciclato, in misura almeno pari al 70% del peso complessivo del materiale a base di legno, metallo o vetro che costituisce il mobile finito.

MODALITA' DI VERIFICA: Gli offerenti devono fornire documentazione appropriata da cui risulti il contenuto in percentuale sul peso di materiale riciclato.

Le certificazioni (ad esempio, per le parti in legno: FSC recycled; PEFC, ecc.) che attestano la presenza di una determinata percentuale di legno riciclato possono essere usate a questo scopo. Nel caso di altri materiali costituenti i mobili (metalli e vetro) che, pur essendo frequentemente costituiti da percentuali elevate di riciclato, non dispongono di strumenti simili, possono essere utilizzate delle asserzioni ambientali auto-dichiarate (secondo la UNI EN ISO 14021).

**c. FORNITURE DI DIVANI, SEDIE, POLTRONE: TESSUTI DI RIVESTIMENTO**

Le parti tessili presentano le caratteristiche ambientali indicate come "specifiche tecniche di base" dei "Criteri ambientali minimi" della categoria "prodotti tessili", prima edizione, ovvero:

- Fibre tessili: Cotone e fibre di cellulosa naturali, limiti di sostanze pericolose
  - o Pesticidi: nel caso di prodotti fatti di fibre naturali, il prodotto finale non deve contenere in totale più di 1 ppm (parti per milione) delle seguenti sostanze:

Sostanza	Nr. CAS
2,4,5-T	93-76-5
Aldrina	309-00-2
Captafol	2425-06-1
Clordane	57-74-9
Clordimeform	6164-98-3
DDT	50-29-3, 789-02-6
Dieldrina	60-57-1
dinoseb e Sali	88-85-7
Endrina	72-20-8
Eptacoloro	76-44-8
Esaclorobenzene	118-74-1
esa clorocicloesano, $\alpha$	319-84-6
esa clorocicloesano, $\beta$	319-85-7
esa clorocicloesano, $\delta$	319-86-8
metamidofa	10265-92-6
Monocrotofo	6923-22-4
Paratione	56-38-2
paration-metile	298-00-0
Propetamphos	31218-83-4
Toxafene	8001-35-2

MODALITA' DI VERIFICA: per dimostrare la conformità al criterio, deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

I metodi di prova di riferimento sono:

- ✓ pesticidi organo clorurati: US EPA 8081 B\* – estrazione in Soxhlet o bagno ultrasuoni con solventi apolari (iso-ottano, n esano);
- ✓ erbicidi clorurati: US EPA 8151 A – estrazione in metanolo;
- ✓ composti organo-fosforati: US EPA 8141 B\*
- ✓ composti organici semivolatili: US EPA 8270 D\*

Tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea (Ecolabel Europeo) per i prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE) sono considerati conformi. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali per prodotti tessili che soddisfano i suddetti criteri.

- Coloranti classificati come sensibilizzanti/allergenici, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione
  - o I coloranti indicati di seguito non devono essere utilizzati:

Coloranti cancerogeni	Nr. Color Index	Nr. CAS
C.I. rosso basico 9	C.I. 42 500	569-61-9
C.I. rosso acido 26	C.I. 16 150	3761-53-3
C.I. viola basico 14	C.I. 42 510	632-99-5
C.I. nero diretto 38	C.I. 30 235	1937-37-7
C.I. blu diretto 6	C.I. 22 610	2602-46-2
C.I. rosso diretto 28	C.I. 22 120	573-58-0
C.I. disperso blu 1	C.I. 64 500	2475-45-8
C.I. Disperso giallo 3	C.I. 11 855	2832-40-8
C.I. Disperso arancio 11	C.I. 60 700	82-28-0

Coloranti sensibilizzanti/allergenici	Nr. Color Index	Nr. CAS
C.I. Disperso blu 7	C.I. 62 500	3179-90-6
C.I. Disperso blu 26	C.I. 63 305	3860-63-7
C.I. Disperso blu 35	-	12222-75-2
C.I. Disperso blu 102	-	12222-97-8
C.I. Disperso blu 106	-	12223-01-7
C.I. Disperso blu 124	-	61951-51-7
C.I. Disperso marrone 1	-	23355-64-8
C.I. Disperso arancio 1	C.I. 11 080	2581-69-3
C.I. Disperso arancio 3	C.I. 11 005	730-40-5
C.I. Disperso arancio 37	C.I. 11132	13301-61-6
C.I. Disperso arancio 76 (denominazione precedente: arancio 37)	C.I. 11132	13301-61-6
C.I. Disperso rosso 1	C.I. 11 110	2872-52-8
C.I. Disperso rosso 11	C.I. 62 015	2872-48-2
C.I. Disperso rosso 17	C.I. 11 210	3179-89-3
C.I. Disperso giallo 1	C.I. 10 345	119-15-3
C.I. Disperso giallo 9	C.I. 10 375	6373-73-5
C.I. Disperso giallo 39	-	12236-29-2
C.I. Disperso giallo 49	-	54824-37-2

MODALITA' DI VERIFICA: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

Il metodo di riferimento per la determinazione prevede l'estrazione totale in solvente organico e la determinazione mediante LC-MS/LC-DAD (cromatografia liquida e spettrometria di massa/cromatografia liquida e rilevatore a serie di diodi). Il requisito si intende rispettato per risultati inferiori alla concentrazione di 50 mg/kg, al di sotto della quale la misura può ritenersi non significativa per i limiti di rilevazione strumentali. Tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea (Ecolabel Europeo) per i prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE) sono considerati conformi. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali per prodotti tessili che soddisfano i suddetti criteri.

- Arilammine: divieto di utilizzo di determinati coloranti azoici.

Non possono essere utilizzati coloranti azoici che per scissione riduttiva possono dare origine ad una delle seguenti ammine aromatiche:

- 4-amminodifenile (n. CAS 92-67-1)
- Benzidina (n. CAS 92-87-5)
- 4-cloro-o-toluidina (n. CAS 95-69-2)
- 2-naftilammina (n. CAS 91-59-8)
- o-ammino-azotoluene (n. CAS 97-56-3)
- 2-ammino-4-nitrotoluene (n. CAS 99-55-8)
- p-cloroanilina (n. CAS 106-47-8)
- 2,4-diamminoanisolo (n. CAS 615-05-4)
- 4,4'-diamminodifenilmetano (n. CAS 101-77-9)
- 3,3'-diclorobenzidina (n. CAS 91-94-1)
- 3,3'-dimetossibenzidina (n. CAS 119-90-4)
- 3,3'-dimetilbenzidina (n. CAS 119-93-7)
- 3,3'-dimetil-4,4'-diaminodifenilmetano (n. CAS 838-88-0)
- p-cresidina (n. CAS 120-71-8)
- 4,4'-metilen-bis-(2-cloranilina) (n. CAS 101-14-4)
- 4,4'-ossidianilina (n. CAS 101-80-4)
- 4,4'-tiodianilina (n. CAS 139-65-1)
- o-toluidina (n. CAS 95-53-4)
- 2,4-diamminotoluene (n. CAS 95-80-7)
- 2,4,5-trimetilanilina (n. CAS 137-17-7)
- 4-aminoazobenzene (n. CAS 60-09-3)
- o-anisidina (n. CAS 90-04-0)
- 2,4-Xylidine (n. CAS 87-62-7)
- 2,6-Xylidine (n. CAS 95-68-1)

MODALITA' DI VERIFICA: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

Il contenuto di ammine aromatiche può essere determinato mediante uno dei metodi descritti in:

- ✓ EN 14362-1 (Tessili: metodo di estrazione per fibre cellulosiche e proteiche)
- ✓ EN 14362-2 [Tessili: metodo di estrazione per fibre sintetiche (es. poliestere)]

Il requisito si intende rispettato per risultati inferiori alla concentrazione di 20 mg/kg, al di sotto della quale la misura può ritenersi non significativa per i limiti di rilevazione strumentali.

Tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea (Ecolabel Europeo) per i prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE) sono considerati conformi. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali per prodotti tessili che soddisfano i suddetti criteri.

- Ritardanti di fiamma

Il prodotto finale non deve contenere i seguenti ritardanti di fiamma:

- ✓ PBB (polibrominato bifenile) n. CAS 59536-65-1
- ✓ TRIS [fosfato di tri(2,3-dibromo-propile)] n. CAS 126-72-7
- ✓ TEPA (ossido di trisaziridinilfosfina) n. CAS 545-55-1
- ✓ pentaBDE (pentabromodifeniletere) n. CAS 32534-81-9
- ✓ octaBDE (ottabromodifenil etere) n. CAS 32536-52-0
- ✓ HBCDD (esabromociclododecano) n. CAS 25637-99-4 e 3194-55-6

MODALITA' DI VERIFICA: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025.

I ritardanti di fiamma contenuti possono essere determinati mediante estrazione delle sostanze dal campione e determinazione GC-MS (gas cromatografia e spettrometria di massa) o LC-MS (cromatografia liquida e spettrometria di massa).

- Pentaclorofenolo (n. CAS 87-86-5) e tetraclorofenoli

Nel caso di prodotti composti da cotone o altre fibre cellulosiche naturali e loro miste, il prodotto finale non deve contenere più di:

- ✓ pentaclorofenolo: 0,5 ppm
- ✓ tetraclorofenoli (somma) 0,5 ppm

MODALITA' DI VERIFICA: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. I policlorofenoli possono essere determinati mediante il metodo descritto in:

- ✓ US EPA 8081 B

- ✓ UNI 11057 - Tessili - Prove chimiche - Determinazione del pentaclorofenolo – tetraclorofenolo e relativi sali ed esteri nei tessuti

- Ftalati

Nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle, i rivestimenti, i laminati e le membrane del prodotto finale non devono contenere più dello 0,1% in termini di peso di ftalati:

- ✓ DEHP (di-(2-etilesil)-ftalato) n. CAS 117-81-7
- ✓ BBP (butilbenzilftalato) n. CAS 85-68-7
- ✓ DBP (dibutilftalato) n. CAS 84-74-2
- ✓ DIBP (diisobutilftalato) n. CAS 84-69-5

MODALITA' DI VERIFICA: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio.

L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto. Gli ftalati possono essere determinati secondo il metodo descritto dalla norma UNI 15777.

- Formaldeide

La quantità di formaldeide libera e parzialmente idrolizzabile nel prodotto finale non deve superare 30 ppm nel caso di prodotti che vanno a diretto contatto con la pelle e non deve superare 75 ppm nel caso di tutti gli altri prodotti.

MODALITA' DI VERIFICA: l'offerente deve presentare una dichiarazione attestante il rispetto del criterio. L'aggiudicatario provvisorio deve dimostrare il rispetto del criterio attraverso la documentazione tecnica del produttore o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, attraverso il metodo riportato nella norma UNI EN ISO 14184-1 - Tessili - Determinazione della formaldeide – Formaldeide libera e idrolizzata (metodo per estrazione acquosa).

Tutti i prodotti muniti dell'etichetta ecologica europea (Ecolabel Europeo) per i prodotti tessili (Decisione 2009/567/CE) sono considerati conformi. Possono essere ammesse anche altre etichette nazionali o internazionali per prodotti tessili che soddisfano i suddetti criteri.

- Metalli pesanti estraibili

La quantità dei seguenti metalli pesanti nel prodotto finale non deve superare i valori indicati di seguito:

Sostanza	Nr. CAS	Limite
Antimonio (Sb)	7440-36-0	30 ppm
Arsenico (As)	7440-38-2	1 ppm
Piombo (Pb)	7439-92-1	1,0 ppm
Cadmio (Cd)	7440-43-9	0,1 ppm
Cromo (Cr)	7440-47-3	2,0 ppm
Cobalto (Co)	7440-48-4	4,0 ppm
Rame (Cu)	7440-50-8	50,0 ppm
Nichel (Ni)	7440-02-0	4,0 ppm
Mercurio (Hg)	7439-97.6	0,02 ppm

MODALITA' DI VERIFICA: per dimostrare la conformità al criterio deve essere fornita idonea documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto, quale un laboratorio accreditato in base alla norma ISO 17025. Il metodo di riferimento è quello dell'estrazione da soluzione di sudore acido e successiva determinazione quantitativa.

**d. FORNITURE DI DIVANI, SEDIE, POLTRONE: IMBOTTITURE IN SCHIUME POLIURETANICHE**

I prodotti sono imbottiti utilizzando schiume poliuretaniche che rispettano tutti i criteri dell'etichetta CertiPUR o di altra certificazione equivalente. Il documento completo con i requisiti su cui si basa il etichetta CertiPUR può essere consultato al seguente indirizzo internet: [www.europur.com](http://www.europur.com).

MODALITA' DI VERIFICA: il rispetto dei requisiti è comprovato con il possesso dell'etichetta CertiPUR. È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.

**e. PRODOTTI VERNICIANTI**

I prodotti usati per il rivestimento delle superfici non devono contenere:

- ✓ sostanze pericolose classificate in conformità della direttiva 1999/45/CE come cancerogene (R40, R45, R49), pericolose per il sistema riproduttivo (R60, R61, R62, R63), mutagene (R46, R68), tossiche (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), allergeniche se inalate (R42) o dannose per l'ambiente (R50, R50/53, R51/53, R52, R52/53, R53), che causano danni genetici ereditabili (R46), che comportano il rischio di gravi danni alla salute in caso di

	<p>esposizione prolungata (R48), che possono comportare il rischio di effetti irreversibili (R68);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ composti organici volatici (COV) in misura superiore al 5% del loro peso;</li> <li>✓ ftalati che, al momento della domanda, soddisfino i criteri di classificazione di qualsiasi delle seguenti frasi di rischio (e relative combinazioni): R60, R61, R62, in conformità della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche.</li> </ul> <p>MODALITA' DI VERIFICA: gli offerenti devono presentare un elenco di tutte le sostanze usate per il trattamento delle superfici di ciascun materiale presente nei mobili, allegando la relativa scheda tecnica informativa in materia di sicurezza o documentazione equivalente attestante la conformità ai suddetti criteri.</p> <p>Il possesso dell'etichetta EU Eco-label 2009/894 CEE, o di qualsiasi altra etichetta ISO 14024 (tipo I) equivalente rispetto a tali criteri vale come mezzo di presunzione di conformità .</p> <p>È accettato qualsiasi altro mezzo di prova appropriato, quale una documentazione tecnica del fabbricante o una relazione di prova di un organismo riconosciuto.</p>
<p><b>Condizione di esecuzione</b></p>	<p>Relativamente alla disponibilità parti di ricambio l'offerente deve garantire la disponibilità delle parti di ricambio del mobile che ne assicurano la funzionalità, per almeno cinque anni dalla data dell'acquisto. Le parti di ricambio, per essere considerate tali, devono svolgere la stessa funzione degli elementi sostituiti, ma non necessariamente essere identiche al componente da sostituire. Questo requisito non si applica alle finiture del mobile.</p> <p>MODALITA' DI VERIFICA: dichiarazione del legale rappresentante dell'azienda produttrice</p> <p>N.B. Si suggerisce di collegare sempre l'inadempimento di quanto dichiarato dal legale rappresentante a sanzioni e, se del caso, alla previsione di risoluzione del contratto.</p>